

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 75-6267

**D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i. - Approvazione degli schemi di Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università di Torino e tra la stessa Regione e l'Università del Piemonte Orientale per il finanziamento di n. 10 contratti aggiuntivi per la formazione medico specialistica, a partire dall'a.a. 16/17. Spesa di Euro 1.254.000,00 -Missione 13, Programma 01 degli esercizi 2018 e 2019 del Bilancio di Previsione 2017-2019.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

- il D.Lgs.17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”, disciplina, tra l’altro, la formazione specialistica dei medici;
- ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Decreto del MIUR del 10 agosto 2017, n. 130 recante il “Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”, le Università - sedi di scuole - possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale”;
- con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sancito nella seduta del 7 maggio 2015 della Conferenza Stato-Regioni, atto rep. n. 87, è stato determinato il fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2014/2017 e il fabbisogno di specialisti di cui all’art. 8, comma 1, della L. n. 401/2000;
- con note, Prot. n. 9569 del 28 marzo 2017 e Prot. n. 20823 del 26 luglio 2017, in relazione al concorso nazionale per l’accesso dei Medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, a.a. 2016/2017, il MIUR ha chiesto ai Presidenti delle Regioni e delle PP.AA. di comunicare il numero dei contratti aggiuntivi finanziati, ripartiti per tipologia di specializzazione, volti a soddisfare le specifiche esigenze del territorio, rendendo noto con provvedimento ad hoc (antecedente l’uscita del bando di concorso) il numero dei contratti statali assegnati ad ogni singola Scuola di specializzazione dei singoli Atenei;
- in coerenza con il fabbisogno regionale già espresso per il triennio 2014-2017, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del territorio regionale, con nota dell’Assessorato alla “Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia sanitaria”, Prot. n. 19404 del 26 settembre 2017, si è provveduto a comunicare al Miur, nel rispetto della capacità recettiva di ciascuna Scuola, l’impegno a finanziare per tutta la durata del corso, a decorrere dall’a.a. 2016/2017, n. 10 contratti aggiuntivi nelle seguenti specializzazioni mediche:
  - Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore – n. 1 contratto aggiuntivo all’Università degli Studi di Torino;
  - Malattie dell’Apparato digerente – n. 1 contratto aggiuntivo all’Università degli Studi di Torino;
  - Medicina d’emergenza-urgenza – n. 3 contratti aggiuntivi, di cui n. 2 all’Università degli Studi di Torino e n. 1 all’Università degli Studi del Piemonte Orientale;

- Medicina Interna – n. 2 contratti aggiuntivi, di cui n. 1 all'Università degli Studi di Torino e n. 1 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- Pediatria – n. 3 contratti aggiuntivi, di cui n. 2 all'Università degli Studi di Torino e n. 1 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;

Dato atto che:

- con il Decreto MIUR del 29 settembre 2017, n. 720, così come modificato dal Decreto MIUR n. 748 del 5 ottobre 2017, relativo al bando per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2016/2017, sono stati confermati nella ripartizione dei posti disponibili per l'accesso alle Scuole di Specializzazione dei singoli Atenei, n. 10 contratti aggiuntivi di cui sopra finanziati con fondi regionali, che si aggiungono a quelli finanziati con fondi statali;
- con il citato Decreto MIUR del 29 settembre 2017, n. 720, così come modificato dal Decreto MIUR n. 748 del 5 ottobre 2017, si è disposto che i posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato;
- la Regione Piemonte, con nota del 24 novembre 2017, Prot. n. 1190/SAN, ha comunicato agli Atenei piemontesi di impegnarsi a finanziare n. 10 contratti aggiuntivi di formazione specialistica per consentire l'ammissione e la frequenza di specializzandi in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti ministeriali in ciascuna delle Scuole di Specializzazione indicate sopra, attivate dalle singole Università;
- ai sensi del tuttora vigente D.P.C.M. 7 marzo 2007, il costo del contratto di formazione specialistica è quantificabile in Euro 25.000,00 per i primi due anni di corso, ed in Euro 26.000,00 per ciascuno degli anni successivi;

Ritenuto di destinare le risorse all'Università degli Studi di Torino e all'Università degli Studi del Piemonte Orientale per l'erogazione ai medici in formazione specialistica, assegnatari dei contratti aggiuntivi regionali, per l'a.a. 2016/2017, del trattamento economico, tenuto conto che:

- a norma dell'art. 39, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i. sarà corrisposto mensilmente agli specializzandi dalle Università presso cui operano le Scuole di specializzazione;
- la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte e le Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale per il finanziamento dei suddetti contratti aggiuntivi viene disciplinata con la stipulazione di specifica convenzione tra Regione-Università, i cui schemi sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- il finanziamento del periodo in cui si articolano e si sviluppano di norma i corsi di specializzazione per i citati n. 10 contratti aggiuntivi di formazione medico specialistica sarà assegnato alle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, secondo le modalità indicate nelle convenzioni Regione-Università sottoscritte, previa comunicazione da parte delle citate Università del nominativo dei medici specializzandi con cui saranno stipulati i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione;
- la spesa derivante dalla sottoscrizione delle suddette convenzioni Regione-Università trova copertura nell'ambito delle risorse del riparto del Fondo Sanitario Nazionale – quota

indistinta – stanziata nella Missione 13, Programma 01 degli esercizi finanziari 2018 e 2019 del Bilancio di Previsione 2017-2019.

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire di finanziare i suddetti n. 10 contratti aggiuntivi per la formazione medico specialistica, per una spesa complessiva di € 1.254.000 (Missione 13, Programma 01 degli esercizi finanziari 2018 e 2019 del Bilancio di Previsione 2017-2019), a decorrere dall'a.a. 2016/2017 e per tutta la durata dei corrispondenti cicli formativi (4 – 5 anni), provvedendo contestualmente all'approvazione dei suddetti schemi.

Richiamato il comma 2 bis, dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per la sottoscrizione delle citate Convenzioni Regione-Università, secondo cui le stesse dovranno essere sottoscritte, pena la nullità, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

visto il D.Lgs.17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. del 7 marzo 2007;

visto il D.P.C.M. del 6 luglio 2007;

visto il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118;

visto il D.M. del 20 aprile 2015, n. 48;

visto il D.M. del 13 giugno 2017, n. 402;

visto il D.M. del 29 settembre 2017, n. 720 e s.m.i.;

vista la L.R. del 11 aprile 2001, n. 7 e s.m.i.;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la L.R. 22 novembre 2017, n. 18.

Dato atto che la spesa derivante dalla sottoscrizione delle suddette convenzioni Regione-Università, i cui schemi di riferimento sono allegati al presente provvedimento, trova copertura nell'ambito delle risorse del riparto del Fondo Sanitario Nazionale – quota indistinta, stanziata nella Missione 13, Programma 01 degli esercizi finanziari 2018 e 2019 del Bilancio di Previsione 2017-2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime;

*delibera*

- di approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999 e del Decreto MIUR n. 130/2017, il finanziamento di n. 10 contratti di formazione medico specialistica aggiuntivi, a decorrere dall'a.a. 2016/2017 e per tutta la durata dei corrispondenti cicli formativi (4 – 5 anni), da destinare alle Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, per una

spesa complessiva di Euro 1.254.000,00 (Missione 13, Programma 01 degli esercizi finanziari 2018 e 2019 del Bilancio di Previsione 2017-2019) al fine di soddisfare le specifiche esigenze del territorio regionale, secondo quanto di seguito indicato:

- Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore – n. 1 contratto aggiuntivo all'Università degli Studi di Torino;
  - Malattie dell'Apparato digerente – n. 1 contratto aggiuntivo all'Università degli Studi di Torino;
  - Medicina d'emergenza-urgenza – n. 3 contratti aggiuntivi, di cui n. 2 all'Università degli Studi di Torino e n. 1 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
  - Medicina Interna – n. 2 contratti aggiuntivi, di cui n. 1 all'Università degli Studi di Torino e n. 1 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
  - Pediatria – n. 3 contratti aggiuntivi, di cui n. 2 all'Università degli Studi di Torino e n. 1 all'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- di dare atto che, ai sensi del tuttora vigente D.P.C.M. 7 marzo 2007, il costo del contratto di formazione specialistica è quantificabile in Euro 25.000,00 per i primi due anni di corso, ed in Euro 26.000,00 per ciascuno degli anni successivi;
  - di prevedere che la spesa complessiva di Euro 1.254.000,00 (Missione 13, Programma 01 degli esercizi finanziari 2018 e 2019 del Bilancio di Previsione 2017-2019) per il finanziamento dei n. 10 contratti aggiuntivi regionali per la formazione medico specialistica sia da ripartire secondo quanto di seguito indicato per le diverse annualità dei cicli formativi:
    - per il I (a.a. 2016/2017) € 250.000,00 e per il II anno (a.a. 2017/2018) € 250.000,00: spesa complessiva di Euro 500.000,00 sull'esercizio finanziario anno 2018;
    - per il III anno (a.a. 2018/2019) Euro 260.000,00, per il IV anno (a.a. 2019/2020) Euro 260.000,00 e per il V anno (a.a. 2020/2021) Euro 234.000,00: spesa complessiva di Euro 754.000,00 – sull'esercizio finanziario anno 2019;
  - di stabilire che con l'adozione di atti successivi del Settore regionale competente si provvederà a dare esecuzione delle convenzioni Regione-Università sottoscritte, assegnando alle Università, per ciascun anno accademico di riferimento, l'intero valore annuale dei contratti di specializzazione, secondo le modalità di pagamento previste nelle suddette convenzioni;
  - di approvare gli schemi di Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino e tra la stessa Regione e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, quali allegati A), B) e C) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernenti la regolamentazione dei rapporti tra Regione-Università in merito al finanziamento dei n. 10 contratti aggiuntivi regionali per la formazione medico specialistica, a decorrere dall'a.a. 2016/2017 e per tutta la durata dei corrispondenti cicli formativi (4 – 5 anni);
  - di demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione delle suddette convenzioni;
  - di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 bis, dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, le suddette Convenzioni Regione-Università debbano essere sottoscritte, pena la nullità delle stesse, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E LA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 6 POSTI AGGIUNTIVI RISPETTIVAMENTE PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN "ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE" (N. 1 POSTO), "MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA" (N. 2 POSTI), "MEDICINA INTERNA" (N. 1 POSTO) E "PEDIATRIA" (N. 2 POSTI), A PARTIRE DALL'ANNO ACCADEMICO 2016/2017.**

L'Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018), con sede in Torino, Via Verdi n. 8, nella persona del Prof....., nato a.....il....., Rettore pro-tempore, munito dei necessari poteri in virtù del decreto ministeriale n. 694 del 6 agosto 2013, di seguito indicata come "Università";

**E**

La Regione Piemonte, (C.F. 800876770016), di seguito denominata "Regione", rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione Dott....., nato a .....il.....e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in P.zza Castello, n. 165;

**PREMESSO:**

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 settembre 2017 n. 720 sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla Scuola di Specializzazione in "Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva e del dolore", "Medicina di Emergenza-Urgenza", "Medicina Interna" e "Pediatria";
- che la Regione Piemonte ha dichiarato di essere disponibile e si è impegnata a finanziare con propria nota del 24 novembre 2017, Prot. n. 1190/SAN n. 6 contratti aggiuntivi di formazione specialistica per consentire l'ammissione e la frequenza di specializzandi in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti ministeriali in ciascuna delle seguenti Scuole di Specializzazione della durata (legale) di n. 5 anni attivati presso l'Università;
  - Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore – n. 1 posto;
  - Medicina di Emergenza-Urgenza – n. 2 posti;
  - Medicina Interna – n. 1 posto;
  - Pediatria – n. 2 posti;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 settembre 2017 n. 720 sono stati assegnati i posti aggiuntivi indicati sopra;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

La Regione Piemonte dovrà versare all'Università l'importo di Euro 128.000,00 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali), corrispondente alla spesa per la durata complessiva della formazione

specialistica di ciascun contratto aggiuntivo finanziato, sulla base delle finalità indicate in premessa.

La somma di cui sopra, determinata sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2007, corrisponde ad Euro 50.000,00 per i primi due anni di corso e ad Euro 78.000,00 per i tre anni successivi ai primi due.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione Piemonte si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M..

La Regione Piemonte si impegna, inoltre, a versare all'Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D. Lgs. 368/1999.

## **ART. 2**

L'Università ammette alle Scuole di Specializzazione in "Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore (n. 1 posto), "Medicina di Emergenza-Urgenza" (n. 2 posti), "Medicina Interna" (n. 1 posto) e "Pediatria" (n. 2 posti) gli specializzandi utilmente collocatisi in graduatoria ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi ministeriali.

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente.

## **ART. 3**

Il versamento della somma relativa al trattamento economico del primo anno per i sei contratti aggiuntivi finanziati, pari ad un importo totale di € 150.000,00, dovrà essere effettuato mediante accreditamento a favore dell'Università sul conto di contabilità speciale n. 37135, IBAN: IT04X0100003245114300037135, entro il mese di febbraio 2018.

Il versamento delle somme occorrenti per finanziare il contratto di formazione specialistica per gli anni accademici successivi al primo anno dovrà essere effettuato a richiesta e nei tempi stabiliti dall'Università.

## **ART. 4**

Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione Piemonte e non versate ai Medici in formazione specialistica.

## **ART. 5**

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

## **ART. 6**

La presente convenzione ha la durata dei contratti di formazione specialistica, corrispondente di norma ad anni cinque, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017.

## ART. 7

La presente convenzione è redatta e sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

L'imposta di bollo è a carico della Regione Piemonte.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Torino, lì .....

UNIVERSITA' DI TORINO  
IL RETTORE

(Prof.....)  
Documento firmato digitalmente

REGIONE PIEMONTE  
IL PRESIDENTE

(Dott. ....)  
Documento firmato digitalmente



**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E LA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO AGGIUNTIVO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN "MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE", A PARTIRE DALL'ANNO ACCADEMICO 2016/2017.**

L'Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018), con sede in Torino, Via Verdi n. 8, nella persona del Prof....., nato a.....il....., Rettore pro-tempore, munito dei necessari poteri in virtù del decreto ministeriale n. 694 del 6 agosto 2013, di seguito indicata come "Università";

**E**

La Regione Piemonte, (C.F. 800876770016), di seguito denominata "Regione", rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione Dott....., nato a .....il.....e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in P.zza Castello, n. 165;

**PREMESSO:**

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 settembre 2017 n. 720 sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla Scuola di Specializzazione in "Malattie dell'Apparato digerente";
- che la Regione Piemonte ha dichiarato di essere disponibile e si è impegnata a finanziare con propria nota del 24 novembre 2017, Prot. n. 1190/SAN, n. 1 contratto aggiuntivo di formazione specialistica per consentire l'ammissione e la frequenza di uno specializzando in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti ministeriali nella Scuola di Specializzazione in "Malattie dell'Apparato digerente" della durata (legale) di n. 4 anni attivata presso l'Università;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 settembre 2017 n. 720 è stato assegnato il posto aggiuntivo indicato sopra;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

La Regione Piemonte dovrà versare all'Università l'importo di Euro 102.000,00 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali), corrispondente alla spesa per la durata complessiva della formazione specialistica del contratto aggiuntivo finanziato, sulla base delle finalità indicate in premessa.

La somma di cui sopra, determinata sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2007, corrisponde ad Euro 50.000,00 per i primi due anni di corso e ad Euro 52.000,00 per i due anni successivi ai primi due.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione Piemonte si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M..

La Regione Piemonte si impegna, inoltre, a versare all'Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell'art. 40, commi

3 e 5 del D. Lgs. 368/1999.

#### **ART. 2**

L'Università ammette alla Scuola di Specializzazione in "Malattie dell'Apparato digerente" lo specializzando utilmente collocatosi in graduatoria ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi ministeriali.

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente.

#### **ART. 3**

Il versamento della somma relativa al trattamento economico del primo anno per il n. 1 contratto aggiuntivo finanziato, pari ad un importo totale di € 25.000,00, dovrà essere effettuato mediante accreditamento a favore dell'Università sul conto di contabilità speciale n. 37135, IBAN: IT04X0100003245114300037135, entro il mese di febbraio 2018.

Il versamento delle somme occorrenti per finanziare il contratto di formazione specialistica per gli anni accademici successivi al primo anno dovrà essere effettuato a richiesta e nei tempi stabiliti dall'Università.

#### **ART. 4**

Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione Piemonte e non versate al Medico in formazione specialistica.

#### **ART. 5**

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

#### **ART. 6**

La presente convenzione ha la durata del contratto di formazione specialistica, corrispondente di norma ad anni quattro, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017.

#### **ART. 7**

La presente convenzione è redatta e sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.

L'imposta di bollo è a carico della Regione Piemonte.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Torino, lì .....

UNIVERSITA' DI TORINO  
IL RETTORE

(Prof.....)

Documento firmato digitalmente

REGIONE PIEMONTE  
IL PRESIDENTE

(Dott. ....)

Documento firmato digitalmente

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E LA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 3 POSTI AGGIUNTIVI RISPETTIVAMENTE PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN "MEDICINA DI EMERGENZA-URGENZA" (N. 1 POSTO), PER "MEDICINA INTERNA" (N. 1 POSTO) E "PEDIATRIA" (N. 1 POSTO), A PARTIRE DALL'ANNO ACCADEMICO 2016/2017**

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale n. 94021400026, di seguito denominata "Università", nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. ...., nato a ..... il ..... e domiciliato ai fini della presente convenzione a Vercelli, Via Duomo n. 6;

**E**

La Regione Piemonte, codice fiscale n. 800876770016, di seguito denominata "Regione", rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione ..... nato a ..... il ..... e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino in P.zza Castello, 165;

**PREMESSO**

- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 settembre 2017 n. 720 sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla Scuola di Specializzazione in "Medicina di Emergenza-Urgenza", "Medicina Interna" e "Pediatria";
- che la Regione Piemonte ha dichiarato di essere disponibile e si è impegnata a finanziare con propria nota del 24 novembre 2017, Prot. n. 1190/SAN, complessivamente n. 3 (tre) contratti aggiuntivi di formazione specialistica per consentire l'ammissione e la frequenza di uno specializzando in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti ministeriali in ciascuna delle seguenti Scuole di Specializzazione attivati presso l'Università:
  - Medicina di Emergenza - Urgenza – *durata (legale) di n. 5 anni;*
  - Medicina Interna – *durata (legale) di n. 5 anni;*
  - Pediatria – *durata (legale) di n. 5 anni;*
- che l'Università è disponibile ad accettare il finanziamento e si impegna ad attivare i posti aggiuntivi di cui alla presente convenzione;
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 settembre 2017 n. 720 sono stati assegnati i posti aggiuntivi indicati sopra;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

Con D.P.C.M. del 7 marzo 2007 è stata determinata in Euro 22.700,00 la parte fissa annua lorda del trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici, in Euro

2.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in Euro 3.300,00 la parte variabile annua lorda per ciascuno degli anni successivi.

La Regione Piemonte dovrà versare, pertanto, all'Università l'importo di Euro 128.000,00 (comprensivo di oneri fiscali e previdenziali), corrispondente alla spesa per la durata complessiva della formazione specialistica di ciascun contratto aggiuntivo finanziato.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione Piemonte si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M..

La Regione Piemonte si impegna, inoltre, a versare all'Università una somma pari alla parte del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5 del D. Lgs. 368/1999.

## **ART. 2**

L'Università ammette a ciascuna delle Scuole di Specializzazione in "Medicina di Emergenza – Urgenza", "Medicina Interna" e "Pediatria" n. 1 (uno) specializzando utilmente collocatosi nella graduatoria relativa al concorso di ammissione bandito per l'a.a 2016/2017 ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi ministeriali.

L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente, nonché si impegna a comunicare alla Regione il nominativo del medico specializzando con cui sarà stipulato il contratto di formazione specialistica finanziato sulla base della presente convenzione.

## **ART. 3**

Il versamento della somma relativa al trattamento economico del primo anno per i tre contratti aggiuntivi finanziati, pari ad un importo totale di € 75.000,00, dovrà essere effettuato mediante giroconto di Tesoreria intestato all'Università degli Studi del Piemonte Orientale, alle seguenti coordinate: Codice Conto di tesoreria – 0158384; Denominazione conto tesoreria – Univ. Studi Piemonte Orientale, causale: AMMCE\_BORSE\_REGIONE, entro il mese di febbraio 2018.

Per gli anni successivi il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti scadenze:

- per il II anno (a.a. 2017/2018): € 75.000,00 entro il 28 febbraio 2019;
- per il III anno (a.a. 2018/2019): € 78.000,00 entro il 28 febbraio 2020;
- per il IV anno (a.a. 2019/2020): € 78.000,00 entro il 28 febbraio 2021;
- per il V anno (a.a. 2020/2021): € 78.000,00 entro il 28 febbraio 2022.

## **ART. 4**

Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione Piemonte e non versate ai Medici in formazione specialistica.

## **ART. 5**

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

## **ART. 6**

La presente convenzione ha la durata del contratto di formazione specialistica, corrispondente di norma ad anni cinque, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017.

## **ART. 7**

La presente convenzione è redatta e sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo è a carico della Regione Piemonte.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Torino, lì .....

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL  
PIEMONTE ORIENTALE  
IL RETTORE

(Prof. ....)  
Documento firmato digitalmente

REGIONE PIEMONTE  
IL PRESIDENTE

(Dott. ....)  
Documento firmato digitalmente